

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1983

che instaura un comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno

(83/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il costante miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, nonché lo sviluppo armonioso delle economie degli Stati membri costituiscono degli obiettivi della Comunità economica europea ;

considerando che le attività economiche basate sulla produzione e sulla trasformazione industriale del legno offrono delle possibilità di contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, date le potenzialità di sviluppo di queste attività e tenuto conto delle loro attuali difficoltà ;

considerando che risulta necessario studiare e risolvere tali difficoltà non separatamente ma tenendo conto delle loro interdipendenze ;

considerando che a tal fine e sulla base dei lavori già eseguiti dai servizi della Commissione e, in particolare, della comunicazione al Consiglio per un programma di azioni comunitarie per il sistema legno, un contatto stretto e continuo con gli operatori economici interessati può contribuire a realizzare questi obiettivi ;

considerando che il mezzo più idoneo per organizzare detti contatti consiste nell'istituire presso la Commissione un « comitato consultivo per la politica comunitaria del sistema legno » nel cui ambito siano rappresentati questi operatori ; che è opportuno inoltre prevedere la presenza nel comitato di personalità qualificate, che apportino la loro esperienza tecnica e le loro conoscenze in materia di economia del settore del legno a livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la politica comunitaria del sistema legno, qui di seguito denominato « comitato ». Il comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni europee di produttori, trasformatori industriali e commercianti di legno e di prodotti derivati del legno, nonché di personalità la cui competenza in materia di economia del sistema legno nell'ambito della Comunità sia ampiamente riconosciuta.

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione, su richiesta di quest'ultima oppure di sua iniziativa, nel trattamento di tutti i problemi concernenti la politica comunitaria del sistema legno, in particolare quelli relativi alla domanda di prodotti del legno nella Comunità e all'offerta di legno suscettibile di corrispondervi.

Articolo 3

Il comitato è composto di 27 membri ;

- 8 membri rappresentanti la proprietà e le attività forestali ;
- 8 membri rappresentanti le industrie di trasformazione del legno ;
- 4 membri rappresentanti il commercio del legno e dei prodotti derivati del legno ;
- 7 membri sono personalità particolarmente qualificate.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione previa consultazione delle categorie professionali interessate.

Articolo 5

Il mandato dei membri del comitato è di tre anni, ed è rinnovabile. Alla scadenza del periodo triennale, i membri del comitato restano in carica fino a che non si sia provveduto alla loro sostituzione oppure al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro scade prima della fine del periodo triennale in caso di dimissioni o di decesso.

Per il restante periodo, i membri sono sostituiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 4.

Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Articolo 6

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, per informazione.

Articolo 7

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 8

Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato e a quelli dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9, in qualità di esperto, chiunque abbia una particolare competenza in merito a un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per l'argomento che ha motivato la loro presenza.

Articolo 9

Il comitato può costituire dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono presso la sede della Commissione su convocazione del presidente del comitato.
2. I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.
3. Il segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro è assicurato dai servizi della Commissione.

Articolo 11

Le deliberazioni del comitato non sono seguite da voto. Nel sollecitare il parere del comitato, la Commissione può fissare la scadenza entro la quale il parere dovrà essere espresso.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono a conoscenza in virtù dei lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora siano informati dal presidente del comitato che il parere richiesto o la questione posta vertono su una materia avente carattere confidenziale.

In tale caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione presenziano alle sedute.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente
